



Legge Regionale 24-01 - Proposte ANCE Emilia-Romagna

Testo in vigore	Proposte ANCI, UPI, ACER	Proposte ANCE Emilia-Romagna
<p>Art. 14</p> <p>(aggiunto comma 1 bis da <u>art. 54 L.R. 28 dicembre 2001 n. 49</u>,</p> <p>poi modificato comma 1 da <u>art. 3 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Operatori</p> <p>1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle società di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'<u>art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460</u> , i quali presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di</p>	<p>Art. 14</p> <p>(aggiunto comma 1 bis da <u>art. 54 L.R. 28 dicembre 2001 n. 49</u>,</p> <p>poi modificato comma 1 da <u>art. 3 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Operatori</p> <p>1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate dai Comuni, dalle Acer (d'intesa con le Amministrazioni comunali), da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle società di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'<u>art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460</u> , i quali</p>	<p>Art. 14</p> <p>(aggiunto comma 1 bis da <u>art. 54 L.R. 28 dicembre 2001 n. 49</u>,</p> <p>poi modificato comma 1 da <u>art. 3 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Operatori</p> <p>1. Le abitazioni in locazione permanente sono acquisite dai Comuni e dalle Acer (d'intesa con le Amministrazioni comunali).</p> <p>Le abitazioni in locazione permanente sono altresì recuperate o realizzate da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, da cooperative di abitazione o loro consorzi, da imprese edili o loro consorzi, che presentano</p>

<p>cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.</p> <p>1 bis. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il recupero di strutture in locazione permanente, possono essere assegnati anche alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla <u>L.R. 24 dicembre 1996, n. 50</u> e successive modifiche.</p>	<p>presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.</p> <p>1 bis. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il recupero di strutture in locazione permanente, possono essere assegnati anche alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla <u>L.R. 24 dicembre 1996, n. 50</u> e successive modifiche.</p>	<p>i requisiti di cui all'art. 19 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e</p> <p>1 bis. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il recupero di strutture in locazione permanente, possono essere assegnati anche alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla <u>L.R. 24 dicembre 1996, n. 50</u> e successive modifiche.</p> <p>2. I</p>
---	---	---

2. I	2. I	
<p>Art. 20</p> <p>(aggiunto comma 2-bis e comma 5-bis da art. 4 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1</p> <p>6. Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.</p> <p>7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi di erp all'interno degli ambiti oggetto del programma.</p>	<p>Art. 20</p> <p>(aggiunto comma 2-bis e comma 5-bis da <u>art. 4 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1</p> <p>6. Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.</p> <p>6 bis. Il Comune può destinare alla locazione permanente gli alloggi erp sfitti da riassegnare. Il canone ad essi applicato e determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Regione per gli alloggi di locazione permanente.</p> <p>7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi di erp all'interno degli ambiti oggetto del programma.</p>	<p>Art. 20</p> <p>(aggiunto comma 2-bis e comma 5-bis da art. 4 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1</p> <p>6. Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.</p> <p>6 bis. Il Comune può destinare alla locazione permanente gli alloggi acquistati ai sensi del primo comma della dell'art. 14 della presente legge. Il canone ad essi applicato e determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Regione per gli alloggi di locazione permanente.</p> <p>Le Acer possono altresì gestire sino al termine dei contratti pattuiti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione per gli alloggi di locazione permanente, quelli di privati concessi in gestione alle ACER.</p> <p>7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione di una quantità</p>

		equivalente di nuovi alloggi di erp all'interno degli ambiti oggetto del programma. Art. 21
<p>Art. 41</p> <p>(aggiunto comma 2-bis da <u>art. 9 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Attività delle ACER</p> <p>1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:</p> <p>a)</p> <p>2. I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. È fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 52.</p> <p>2-bis I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione</p>	<p>Art. 41</p> <p>(aggiunto comma 2-bis da <u>art. 9 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Attività delle ACER</p> <p>1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:</p> <p>a)</p> <p>2. I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. È fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 52.</p> <p>2-bis I Comuni possono delegare le ACER allo svolgimento delle funzioni amministrative ad essi assegnate dalle lettere a), c), d), e), f), g), del comma 1 dell'art. 6.</p>	<p>Art. 41</p> <p>(aggiunto comma 2-bis da <u>art. 9 L.R. 3 giugno 2003 n. 10</u>)</p> <p>Attività delle ACER</p> <p>1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:</p> <p>a)</p> <p>2. I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. È fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 52.</p> <p>2-bis I Comuni possono delegare le ACER allo svolgimento delle funzioni amministrative ad essi assegnate dalle lettere a), f), g), del comma 1 dell'art. 6.</p> <p>I Comuni possono altresì delegare le ACER</p>

<p>ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all'articolo 8.</p> <p>3. Le ACER possono costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali individuate dallo Statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui tali soggetti sono preposti.</p> <p>4. Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.</p> <p>5.</p>	<p>3. Soppresso</p> <p>(verifica in corso per quanto riguarda Agenzie per l'affitto).</p> <p>4. Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.</p> <p>5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione del bilancio secondo la normativa vigente.</p>	<p>allo svolgimento delle funzioni tecniche di verifica delle pratiche sismiche.</p> <p>3. Soppresso</p> <p>(verifica del destino delle attuali società di scopo).</p> <p>4. Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.</p> <p>5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione del bilancio secondo la normativa vigente.</p>
---	---	--